



Comune di LIMBADI
Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO per la gestione dei rifiuti





Comune di Limbadi

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ai sensi dell'art.198, comma 2 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Principi generali	4
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	6
Art. 5 – Sostanze escluse	7
Art. 6 – Attività di competenza del Comune.....	8
Art. 7 – Compiti del gestore dei servizi.....	9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	9
Art. 8 – Rifiuti provenienti da utenze non domestiche.....	9
Art. 9 – Rifiuti urbani cimiteriali.....	10
Art. 10 - Raccolta differenziata porta a porta.....	11
Art. 11 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori.....	11
Art. 12 – Lavaggio dei contenitori.....	12
Art. 13 – Pesata rifiuti.....	13
Art. 14 – Raccolta della frazione indifferenziata residua.....	13
Art. 15 – Raccolta della frazione organica	14
Art. 16 – Raccolta degli imballaggi in vetro	15
Art. 17 – Raccolta degli imballaggi in plastica e metallo.....	15
Art. 18 – Raccolta della carta, cartone e tetrapak	16
Art. 19 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	17
Art. 20 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	17
Art. 21 – Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	18
Art. 22 – Raccolta dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	18
Art. 23 – Altri rifiuti.....	18
Art. 24 – Raccolta della frazione verde	18
Art. 25 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	19
Art. 26 – Raccolta degli indumenti usati.....	19
CAPO III - GESTIONE DEL TERRITORIO.....	20
Art. 27 – Pulizia del territorio.....	20
Art. 28 – Spazzamento.....	20
Art. 29 – Cestini stradali	21
Art. 30 – Pulizia dei Mercati-Fiere-Sagre.....	21
Art. 31 – Imbrattamento delle aree pubbliche	21
Art. 32 – Rimozione scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	22
Art. 33 – Aree occupate da esercizi pubblici.....	22
Art. 34 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	22
Art. 35 – Pulizia delle aree private	23
Art. 36 – Altri servizi su richiesta.....	23
Art. 37 - Associazioni di volontariato	24
Art. 38 - Il Centro Comunale di Riutilizzo	24
CAPO IV – CENTRO DI RACCOLTA	24
Art. 39 - Compiti del gestore del centro di raccolta.....	24
Art. 40 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti.....	26
Art. 41 – Utenze non domestiche.....	26

Art. 42 - Apertura del centro di raccolta	27
Art. 43 - Modalità di conferimento	27
Art. 44 – Elenco materiali conferibili	28
CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	28
Art. 45 – Divieti.....	28
Art. 46 – Controlli.....	29
Art. 47 – Sanzioni.....	29
CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
Art. 48 – Osservanza di altre disposizioni.....	31
Art. 49 – Danni e risarcimenti.....	32
Art. 50 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	32
Art. 51 – Entrata in vigore del Regolamento.....	32
ALLEGATO 1 - TABELLA A.....	33
ALLEGATO 2 - ALLEGATO L -QUATER - ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B - TER), PUNTO 2).....	34
ALLEGATO 3 - ALLEGATO L -QUINQUIES - ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B -TER), PUNTO 2).....	35

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., della normativa regionale, nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani così come definiti all'articolo 183, comma 1, lett b- ter) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che non sono definiti come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 116/2020.
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria residenza;
 - compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante cumulo o con apposite attrezzature;
 - raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - raccolta su chiamata: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
 - raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Comune di Limbadi per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;

- recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
- trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- smaltimento: attività di trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili;
- spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- contenitore: recipiente (es. sacco, carton-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- centro di raccolta: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e al D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, art.5, comma 1;
- punto di raccolta: il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nel calendario ecologico;
- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- gestore del servizio: soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, per conto del Comune di Limbadi ad esito di gara d'appalto;
- utente: chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti i rifiuti urbani e che risulti regolarmente iscritto al ruolo TARI;
- utenze domestiche: luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali, comunque diversi da quelli di cui al precedente comma;
- imballaggi: manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione.

Si suddividono in:

- imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- > imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - > imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- Capitolato Speciale di Appalto: l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal Comune di Limbadi che i gestori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso;
 - Consorzi obbligatori: costituiti ai sensi del titolo II D.Lgs 152/2006 per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e dell'art. 227 relativo alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, CONOE, COOU, REMEDIA, ECODOM, ECC.).

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le definizioni di cui agli artt. 183 e 218 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

a) Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- Frazione secca (o residua): rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani cioè la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile;
- Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, monitor, lavatrici, lavastoviglie, tubi fluorescenti, materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
- Scarti Vegetali: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) sia da abitazioni civili, sia da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali", quali ad esempio, i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb, rifiuti costituiti o contaminati da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- Frazione differenziata – carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapack ecc., prodotta in ambito domestico;
- Frazione differenziata – imballaggi in vetro: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, ecc., prodotta in ambito domestico;
- Frazione differenziata – imballaggi in plastica/alluminio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in

polistirolo, piatti e bicchieri, lattine, ecc., prodotta in ambito domestico;

- Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, inerti, metallo, legno;
- b) Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione così come definiti all'articolo 183, comma 1, lett b-ter) punto 2 di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020. Tali rifiuti potranno essere conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche;
- c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento: di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;
- d) Rifiuti cimiteriali: provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

ART. 5 – SOSTANZE ESCLUSE

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- gli imballaggi terziari, come indicato all'art.218, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (pallets, film ecc.);
 - i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
 - i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a quanto indicato all'art.198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
- disciplina:
 - le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - le frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - emette ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
 - adotta i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;
 - emette ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

2. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte del soggetto gestore, potrà:

- contestare in forma scritta l'inadempimento del gestore del servizio al fine di sollecitare il rispetto del contratto secondo le specifiche del contratto di servizio;
- applicare le sanzioni ai sensi del contratto di servizio.

3. Il Comune si impegna:

- a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta;
- a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - > comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - > controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - > iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

ART. 7 – COMPITI DEL GESTORE DEI SERVIZI

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve provvedere, nel pieno e completo rispetto delle obbligazioni contenute nel contratto d'appalto di seguito elencati:

- raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani:
 - > Frazione secca residua;
 - > Frazione umida;
 - > Carta e cartone;
 - > Imballaggi in plastica/alluminio;
 - > Imballaggi in vetro;
 - > Eventuali altre raccolte domiciliari che dovessero essere attivate;
 - > Rifiuti urbani pericolosi quali pile e medicinali;
- trasporto dei rifiuti conferiti presso gli impianti di trattamento o smaltimento;
- raccolta e trasporto dei rifiuti e pulizia in occasione dei mercati, sagre e festività particolari;
- raccolta di oli e grassi animali e vegetali esausti dai punti di conferimento sul territorio;
- pulizia delle aree mercatali e delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche (feste, sagre,...)
- spazzamento manuale del suolo comunale e vuotatura dei cestini, diserbo delle strade, delle piazze e delle aiuole comunali, pulizia delle aree verdi;
- realizzazione di campagna informativa, calendario ecologico, educazione ambientale;
- gestione del Centro di Raccolta al momento della sua realizzazione;

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 8 – RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per effetto del Decreto Legislativo n.116 del 03/09/2020, in attuazione alla Direttiva 2018/851 “Economia circolare”, sono definiti urbani, ai sensi dell’art.183, comma 1, lett. b-ter) punto 2, i rifiuti provenienti da utenze non domestiche di cui all’allegato L-*quater*
2. L’elenco delle attività che producono rifiuti di cui al sopra citato articolo 183 sono indicate nell’allegato L-*quinqües* a tale provvedimento.
3. Le utenze non domestiche individuate nell’allegato L-*quinqües* che producono i rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lett. B-ter) punto 2, possono provvedere in modo autonomo all’avvio a recupero di detti rifiuti al di fuori del servizio pubblico.
4. L’utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
5. Le utenze non domestiche che effettuano il trasporto dei propri rifiuti urbani per il conferimento al centro comunale di raccolta devono attenersi a quanto disposto all’art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006 in relazione agli obblighi di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

ART. 9 – RIFIUTI URBANI CIMITERIALI

1. I rifiuti urbani cimiteriali, definiti ai sensi dell’art.4 del presente Regolamento, provengono da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - d) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano

adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

6. Gli imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"*.
7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
9. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni non rientrano nella gestione ordinaria dei rifiuti urbani e, pertanto, non oggetto di appalto in quanto la raccolta, il deposito temporaneo, lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ART. 10 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori forniti dal Comune, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano Provvisi; nel caso di conferimento aggiuntivo di sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori e nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente gli oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
6. La raccolta ed il trasporto devono essere effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

ART. 11 – ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI

1. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dall'Affidatario del servizio di raccolta e recapitata all'utenza servita al momento dello start-up. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
2. E' fatto obbligo, per motivi di ordine e decoro urbano, esporre i contenitori ed i sacchi la sera precedente la raccolta dopo le ore 19.00 e comunque entro le ore 6,00 del giorno di raccolta
3. I contenitori devono essere ritirati a svuotamento avvenuto e comunque entro la sera del giorno di raccolta, così come gli eventuali sacchi e contenitori non conformi.
4. Il gestore del servizio non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il Comune e l'Affidatario, dove l'utente colloca il contenitore.
6. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri

perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive o commerciali.

7. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, quali in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
8. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il gestore del servizio alla diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
9. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
10. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico dell'Affidatario del servizio che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
11. Qualora l'operatore addetto al servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta tramite il numero telefonico messo a disposizione dall'Affidatario del servizio. L'eventuale disservizio dovrà essere recuperato nella giornata stessa, per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni posteriori, il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al gestore del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al contratto di servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
13. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Affidatario del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà apporre sul contenitore un adesivo indicante la data, le ragioni del mancato prelievo e l'invito a riconfezionare i rifiuti correttamente. Sull'adesivo sarà riportato inoltre il codice identificativo dell'operatore per la trasmissione al Comune. Dall'applicazione dell'avviso, il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e si provvederà al ritiro come tale nel turno successivo di raccolta. L'elenco dettagliato dei materiali conferibili è contenuto nel pieghevole informativo consegnato agli utenti e sarà reso noto attraverso i mezzi di comunicazione che saranno adottati nella campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dall'Affidatario del servizio.

ART. 12 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico (cestini stradali, oli vegetali, pile e farmaci) dovrà avvenire a cura dell'Affidatario e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

ART. 13 – PESATA RIFIUTI

In conformità all'art.198 del D.Lgs152/2006 comma 2 lettera f, il gestore del servizio deve

provvedere, su richiesta del Comune di Limbadi, alla pesatura dei rifiuti raccolti anche per monitorare il conferimento di specifiche categorie di utenze quali ad esempio: utenze commerciali, bar e ristoranti, supermercati ecc.

ART. 14 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUA

1. La raccolta della frazione secca residua non ulteriormente differenziabile viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dagli Uffici Comunali competenti.
2. La frazione secca residua è costituita, in via non esaustiva, da:
 - oggetti in ceramica, oggetti di cristallo o pirex,
 - legno verniciato,
 - carta oleata o plastificata,
 - CD, DVD, cassette audio-video, fotografie, nastro adesivo,
 - oggetti in plastica non recuperabile quali piccoli giocattoli, custodie e contenitori in plastica dura,
 - cenere dei camini, cicche di sigaretta, lettiere non organiche, rifiuti dello spazzamento.
3. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e materiali esplosivi.
4. La raccolta della frazione indifferenziata residua avviene con le periodicità stabilite nel calendario ecologico con le seguenti modalità:
 - mediante contenitori rigidi o sacchi grigi dotati di sistema di identificazione, o microchip/RFID che identificano l’utente, collocati a bordo strada;
 - per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell’introduzione nei sacchetti. I contenitori dovranno avere un peso massimo di kg 10 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - l’utente si assicura di chiudere contenitori e sacchi prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione.
5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
6. A seguito di specifica istanza le utenze domestiche e le utenze collettive possono avvalersi, secondo le specifiche del contratto di servizio, di un servizio integrativo di raccolta di pannoloni/pannolini.
7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno dei sacchi/contenitori per il rifiuto non recuperabile.
8. Qualora, durante la raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l’operatore potrà usare l’adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 11, comma 13.
9. Per le utenze di tipo economico-produttivo, aventi forti produzioni di questa frazione dei

rifiuti è consentito l'utilizzo di appositi contenitori, purché compatibili con i veicoli impiegati per il servizio di raccolta.

ART. 15 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. La raccolta della frazione organica viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a tre volte la settimana. La frequenza del ritiro potrà essere aumentata, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico - sanitario, anche solo per alcune specifiche utenze individuate dal Comune.
2. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - alimenti avariati senza confezione;
 - avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - scarti di frutta e verdura;
 - scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - piatti e posate in materiali compostabili;
 - carta da pane, carta assorbente da cucina.
3. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - borse di plastica;
 - lettiere di materiale inorganico;
 - ceneri spente di stufe e caminetti;
 - altre tipologie di rifiuto.
4. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - esclusivamente in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori, dimensionati in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire, forniti a cura del gestore del servizio;
 - la raccolta avviene con la periodicità stabilita nel calendario ecologico, mediante contenitori di colore marrone;
 - l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - all'interno dei contenitori destinati alle utenze domestiche non può essere conferito il rifiuto sfuso.
5. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra. I contenitori diversi da quelli forniti dal Comune non saranno svuotati.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 11.

ART. 16 – RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO

1. La frazione recuperabile è costituita da imballaggi in vetro quali: bottiglie, vasetti, barattoli in vetro, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti alimentari, per l'igiene

personale e la pulizia della casa.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi, cristalli e pirex.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire, già forniti dal Comune;
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata nel calendario ecologico;
 - tutto il vetro deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare di imbrattare il contenitore e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon o plastica.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento degli imballaggi in vetro, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 11.

ART. 17 – RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

1. La frazione recuperabile è costituita da imballaggi in plastica e imballaggi in metallo, quali ad esempio:
 - contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - piatti e bicchieri di plastica accuratamente puliti;
 - piccoli imballaggi in polistirolo accuratamente puliti;
 - lattine in alluminio;
 - lattine e barattoli in metallo e banda stagnata;
 - contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
 - tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
2. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata nel calendario ecologico mediante mastelli di colore giallo, collocati a bordo strada, già forniti dal Comune;
 - l'utente si assicura di chiudere i contenitori prima del conferimento al servizio;
 - il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.
3. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 11.

ART. 18 – RACCOLTA DELLA CARTA, CARTONE E TETRAPAK

1. La frazione recuperabile è costituita da carta, cartone e in particolare giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone, cartoncino e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta carbone, carta oleata, carta plastificata, nylon, cellophane, carta poliaccoppiata.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - la raccolta avviene con la periodicità indicata del calendario ecologico;
 - presso le utenze domestiche e non domestiche, mediante appositi contenitori/bidoni anche carrellati, forniti a cura del gestore del servizio;
 - nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - il materiale è introdotto sfuso nel mastello azzurro/blu, già in dotazione presso tutte le utenze, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone- tetrapak.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo 11.

ART. 19 – RACCOLTA DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori posti sul territorio.
 - presso il centro di raccolta non appena sarà realizzato;
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco o all'interno del contenitore dei rifiuti indifferenziati.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nel Contratto di Servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
4. Possono essere collocati presso le utenze non domestiche che commercializzano tali prodotti dei contenitori "da banco", per i quali verrà attivato il servizio di raccolta con le medesime modalità di cui al precedente punto 3.
5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

ART. 20 – RACCOLTA DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare farmaci e medicinali scaduti, viene effettuato idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, case di cura);

- presso il centro di raccolta non appena sarà realizzato;
2. I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio, non imbrattato, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.
 3. Il servizio di raccolta viene svolto con le frequenze indicate nel Contratto di Servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
 4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori).

ART. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

1. Sono ingombranti i rifiuti definiti nell'art. 4 del presente Regolamento, in particolare i rifiuti che per natura e dimensione non è possibile conferire al servizio di raccolta porta a porta quali, ad esempio: materassi, letti, reti, tavoli, armadi, cassettiere, scaffali, divani, poltrone, sedie, carrozzine, girelli, passeggini, culle...
2. Sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche definiti nell'art. 4 del presente Regolamento quali: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor, computer, piccoli elettrodomestici, boiler, schede elettroniche, lampade led, neon....
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - con raccolta domiciliare mediante sistema a chiamata con conferimento da parte dell'utente a bordo strada e con facoltà di eventuale attivazione di canone specifico per servizi, per l'utente che li richieda, all'interno della proprietà privata;
 - presso il centro di raccolta non appena sarà realizzato;
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

ART. 22 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde derivante da potatura, sfalcio d'erba, manutenzione di piccoli giardini realizzata da privati cittadini viene effettuata tramite:
 - Raccolta domiciliare con il sistema porta a porta insieme alla frazione organica;
 - presso il centro di raccolta non appena sarà realizzato;
2. La raccolta a domicilio degli scarti vegetali verrà effettuata su tutto il territorio comunale per le utenze che avranno richiesto il servizio.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente nell'apposito contenitore carrellato che sarà fornito alle utenze interessate e dovrà essere posizionato in luoghi fissi, facilmente accessibili dagli operatori addetti al servizio di raccolta.
4. Il prelievo, il trasporto, nonché il conferimento a centro autorizzato dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto rifiuti.

ART. 23 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA E VERDE

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotti.

2. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - con processo controllato;
 - in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente , recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici;
5. il compostaggio domestico sarà oggetto di apposito regolamento e sarà sottoscritta apposita convenzione con l'utente che preveda la riduzione della tariffa variabile legata alla produzione dei rifiuti della TARI.

ART. 24 – RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - capi di abbigliamento puliti;
 - calzature pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo devono essere definiti con gli uffici competenti in modo da:
 - garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

ART. 25 – RACCOLTA OLI E GRASSI COMMESTIBILI

1. Tale frazione è costituita da oli e grassi di origine vegetale o animale esausti o non più utilizzabili
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo devono essere definiti con gli uffici competenti in modo da:
 - garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

CAPO III

GESTIONE DEL TERRITORIO

ART. 26 – PULIZIA DEL TERRITORIO

1. I rifiuti di cui all'art. 4, lett. c) del presente Regolamento, provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica, vengono raccolti e avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite il gestore del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica sono a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2. sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura del gestore del servizio, su richiesta del Comune.

ART. 27 – SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto e comunque secondo le specifiche tecniche indicate nel Contratto di Servizio.

ART. 28 – CESTINI STRADALI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. Il servizio di vuotatura periodica dei cestini stradali viene svolto in funzione delle specifiche dei servizi stabilite dal Comune.
3. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato del servizio di igiene urbana e il materiale raccolto viene avviato a recupero/smaltimento secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i..
4. E' fatto divieto di conferire nei cestini stradali sacchi e sacchetti di rifiuti origine domestica provenienti dalle civili abitazioni e dalle utenze non domestiche.
5. Il Comune potrà dotare alcune aree o vie pubbliche di appositi dispenser di sacchetti per le deiezioni canine ed i relativi cestini per la loro raccolta.

ART. 29 – PULIZIA DEI MERCATI-FIERE-SAGRE

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità concordate con il Comune ed indicate nel contratto di servizio e, comunque, separando accuratamente le diverse frazioni di cui sono composti.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati a esporre, almeno un cestino gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia con le modalità sopra indicate.
4. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono sgombrare l'area del mercato da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nella successiva ora (dalla chiusura dell'attività di vendita) è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune e dagli organizzatori delle manifestazioni al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

ART. 30 – IMBRATTAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. Le persone che conducono cani o animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, compreso le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno comunque in tal senso provvedere personalmente alla rimozione e asporto degli escrementi solidi.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

ART. 31 – RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpacal e/o Provincia di Vibo Valentia, competenti per territorio, Il Sindaco ingiunge i soggetti interessati a provvedere entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione

richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ART. 32 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, sia degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

ART. 33 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. L'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti conferendo gli stessi in modo separato negli appositi contenitori che vengono forniti dalla società di raccolta sulla base di apposita segnalazione.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza e il numero dei contenitori viene garantito dal gestore del servizio di raccolta in base al contratto di servizio.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

ART. 34 – PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati prospicienti e visibili dalla pubblica via, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.
4. Il Sindaco può emettere ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

ART. 35 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni, in relazione all'attività svolta.
6. Le associazioni sono inoltre tenute a fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

ART. 36 - IL CENTRO COMUNALE DI RIUSO

1. Ai sensi dell'art 180 bis del Testo Unico Ambientale, come previsto dal Piano Comunale dei Servizi di Igiene Urbana, potrà essere istituito il Centro Comunale del riutilizzo, opportunamente disciplinato e regolamentato
2. Ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 articolo 1, comma 7, è altresì consentito individuare nei centri di raccolta appositi spazi, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

CAPO IV

CENTRO DI RACCOLTA

Il Piano Comunale dei Servizi di Igiene Urbana, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal comune di Limbadi e per aumentare le tipologie di rifiuti da raccogliere separatamente, prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta Comunale da realizzarsi in conformità al D.M. Ambiente 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009. Al momento della realizzazione entrerà in vigore il presente Capo IV del Regolamento.

ART. 37 - COMPITI DEL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Competono alla società incaricata del servizio di gestione del Centro di Raccolta i seguenti compiti:
 - il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - la gestione amministrativa e la direzione tecnica del centro di raccolta;
 - l'apertura e la chiusura del centro di raccolta, rispettando gli orari stabiliti in accordo con il Comune;
 - indirizzare ed assistere gli utenti al corretto uso dei vari contenitori con l'obiettivo primario di minimizzare il quantitativo di rifiuti indifferenziati;
 - aiutare gli utenti, in particolare anziani e disabili, nelle operazioni di scarico, riducendo al minimo i rischi per persone e cose;
 - mantenere l'area nelle massime condizioni di ordine, igiene e pulizia compreso il taglio del verde e la rimozione degli eventuali rifiuti impropriamente abbandonati nelle immediate adiacenze;
 - assicurare la vuotatura dei contenitori effettuando tutte le operazioni di trasporto dei cassoni in condizioni di massima pulizia, igiene e salvaguardia dell'ambiente;
 - la movimentazione dei cassoni dovrà avvenire utilizzando le opportune cautele a tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori;
 - la manutenzione ordinaria di tutte le strutture presenti quali ad esempio gli impianti di illuminazione, di controllo accessi, le strutture murarie e la pavimentazione;
 - la manutenzione programmata degli impianti di depurazione delle acque decedenti dalle aree di deposito dei rifiuti;
 - la registrazione degli accessi tramite apposito sistema informatizzato di controllo che consente di verificare la titolarità al conferimento da parte di ogni singolo utente;
 - la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
 - provvedere alla consegna:
 - alle nuove utenze, regolarmente iscritte al ruolo TARI, il kit comprendente i contenitori, i sacchi ed il calendario ecologico comunale;
 - dei contenitori in sostituzione di quelli danneggiati o ammalorati;
 - del calendario ecologico e del kit annuale alle utenze regolarmente iscritte al ruolo TARI che erano assenti durante la distribuzione annuale;
 - segnalazione all'ufficio competente o direttamente alla Polizia Locale di:
 - ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme;
 - il nominativo o la targa del veicolo di utenti che hanno tenuto comportamenti illeciti e/o hanno

causato danni alla struttura dell'impianto o alle attrezzature presenti;

➤ la presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze dell'area;

- l'osservanza del contratto di servizio di Appalto ove non in contrasto con il presente Regolamento.
2. Tutto il personale addetto deve essere adeguatamente formato in materia di gestione rifiuti ed in grado di relazionarsi con l'utenza, con la quale dovrà essere mantenuto un contegno corretto e rispettoso.
 3. Il personale addetto alla gestione del centro di raccolta è incaricato di un pubblico servizio e pertanto ha il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti devono essere muniti di cartellini di identificazione visibili agli utenti.
 4. Il personale addetto al controllo dovrà consentire l'accesso solo ed esclusivamente agli utenti che devono conferire i rifiuti, allontanando dall'impianto qualsiasi altro soggetto non autorizzato.

ART. 38 - ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DA PARTE DEGLI UTENTI

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore/utente.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente tutti i residenti, intesi come capofamiglia e componenti maggiorenni il nucleo familiare, e tutti i non residenti iscritti titolari del ruolo TARI (possessori di seconda casa).
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di rifiuti previste dall'autorizzazione in capo al centro di raccolta.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuto indicate all'art. 8 del presente Regolamento che siano previste nella comunicazione inoltrata dal Comune di Limbadi agli Enti competenti come stabilito dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i.
5. Non possono essere conferiti al centro di raccolta i rifiuti per i quali, sulla base di normative vigenti e dell'autorizzazione specifica, non sia consentito il conferimento.
6. Non possono essere consegnati al Centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
7. L'utente domestico può accedere al centro di raccolta esclusivamente con mezzi propri.
8. L'accesso con automezzi all'interno del centro di raccolta è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e a consentire un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità, è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone.
9. L'accesso all'utenza è consentito unicamente durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta.
10. Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati.

ART. 39 – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa rifiuti, possono conferire al centro di raccolta, a loro cura, solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi alle seguenti condizioni:
 - sono ammessi i soli rifiuti per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata così come indicato all'art. 8 del presente Regolamento;
 - è severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione come indicato all'articolo 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs 116/2020 diversi da quelli contemplati nella tabella *l-quater*;

- possono essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti indentificati con i codici EER indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

ART. 40 - APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA

I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune di Limbadi e resi pubblici mediante i vari mezzi di comunicazione, quali calendari, siti web ecc., nonché dalla tabella posta all'ingresso del Centro.

ART. 41 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione.
2. Per accedere al centro di raccolta, dovranno essere utilizzati:
 - La CNS/CRS, o tessera dedicata per tutti i residenti e per gli intestatari del ruolo TARI;
 - tessera dedicata, rilasciata dal Comune per tutti gli utenti sprovvisti di CRS/CNS che hanno il titolo per conferire al centro di raccolta;
 - tessera dedicata, rilasciata dal Comune, per le utenze non domestiche
 - Gli utenti introducono CNS/CRS o la tessera dedicata nel lettore, il sistema riconosce l'utente abilitato e consente l'accesso alzando la sbarra. Tutti i dati vengono immagazzinati sul server del Comune e utilizzati per scopi istituzionali.
3. Gli utenti, o chiunque accede alle strutture, sono tenuti a:
 - rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni;
 - ogni tipologia di rifiuto deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
 - raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
 - trattenersi nell'area solo per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - se l'utente utilizza un autoveicolo, deve rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area;
 - non depositare a terra i rifiuti conferiti;
 - munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei propri rifiuti;
 - ridurre il volume dei rifiuti prima del conferimento;
 - tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti presso il Centro di Raccolta possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi e/o quantitativi, sia al momento del conferimento sia successivamente.

ART. 42 – ELENCO MATERIALI CONFERIBILI

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al centro di raccolta i rifiuti urbani indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento, senza alcuna limitazione.
2. I conferimenti di consistenti quantità di rifiuti da parte di utenti privati, comunque appartenenti alle tipologie indicate nella tabella A, dovranno essere concordati con il soggetto gestore al fine di

programmare adeguatamente le attività.

CAPO V

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 43 – DIVIETI

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso l'isola ecologica;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal presente Regolamento;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- n) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti non urbani;
- q) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- r) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso il centro di raccolta sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dell'esterno del Centro di Raccolta;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;

- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il danneggiamento delle strutture;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

ART. 44 – CONTROLLI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale delle associazioni e organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.
4. Il ricavato delle sanzioni potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dal Comune.

ART. 45 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare oltre le ore 24 del giorno di raccolta	€.100,00	€.200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€.50,00	€.200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€.100,00	€.300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€.100,00	€.300,00

Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione.	€.100,00	€.500,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€.100,00	€.250,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€.100,00	€.250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€. 50,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€.100,00	€ 250,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€.100,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€.100,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€.150,00	€ 300,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€. 50,00	€ 100,00
Abbandono dei rifiuti all'esterno del centro di raccolta	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€. 50,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€.100,00	€ 200,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€. 50,00	€ 200,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita dal centro di raccolta, salvo diverse disposizioni	€.100,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti speciali provenienti da utenze non domestiche	€.100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta	€.100,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€.100,00	€ 250,00
Il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€.150,00	€ 1.000,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.
5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio si applicano le penalità stabilite dal Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, si procede secondo quanto specificatamente previsto dal contratto di servizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 46 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 47 – DANNI E RISARCIMENTI

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

ART. 48 – ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTI PREESISTENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

ART. 49 – COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune di Limbadi e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con attestati di benemerenzza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso, oppure con premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

ART. 50 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Ai sensi del vigente Statuto comunale, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione e verrà pubblicato nell'apposita Sezione del sito istituzionale del comune di Limbadi.

ALLEGATO 1

TABELLA A

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

EER	Rifiuti	Tipo utenza
200201	Scarti vegetali	Domestica
150101 200101	Imballaggi e Rifiuti di Carta e cartone	Domestica/non domestica
150102 200139	Imballaggi e Rifiuti di Plastica	Domestica/non domestica
150107 200102	Imballaggi e Rifiuti in vetro	Domestica/non domestica
170405	Ferro e acciaio	Domestica
170402	Alluminio	Domestica
150104 200104	Imballaggi e Rifiuti di Metalli	Domestica/non domestica
150103 200138	Imballaggi e Rifiuti di Legno	Domestica/non domestica
200137	Rifiuti ingombranti	Domestica/non domestica
170904	Rifiuti inerti	Domestica
160103	Pneumatici fuori uso	Domestica
200121 200123 200135 200136	RAEE – raggruppamenti R1-R2-R3-R4-R5	Domestica
200108	Rifiuti da cucine e mense	Domestica/non domestica
200133 200134	Batterie esauste	Domestica
200131 200132	Farmaci scaduti	Domestica
080318	Cartucce toner	Domestica
200127	Vernici	Domestica
150104	Contenitori etichettati T e/o F	Domestica
200125	Oli e grassi vegetali	Domestica
130205	Oli motore	Domestica

ALLEGATO 2

ALLEGATO L -QUATER - ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B -TER), PUNTO 2) DEL D.LGS. 152/2006

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 3

ALLEGATO L -QUINQUIES - ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B -TER), PUNTO 2) DEL D.LGS.152/2006

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.